

Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 7 ottobre 2021

GESTIONE DEI RIFIUTI: LA REGIONE NON PUÒ DELEGARE AI COMUNI LE FUNZIONI AD ESSA ATTRIBUITE DAL CODICE DELL'AMBIENTE

Nell'attuale assetto costituzionale delle competenze sulla gestione dei rifiuti - che rientra nella materia della tutela dell'ambiente - le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse attribuite dallo Stato in base a una scelta allocativa compiuta con il Codice dell'ambiente. Pertanto, la Regione Lazio non poteva delegare ai Comuni – come ha fatto con la legge n. 27/1998 - né l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione di automobili e rimorchi e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione a realizzare gli impianti né l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e relativa autorizzazione alla realizzazione né, infine, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di smaltimento e recupero di questi rifiuti.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la <u>sentenza n. 189</u>, depositata oggi (redattrice Maria Rosaria San Giorgio), dichiarando incostituzionale l'articolo 6, secondo comma, lettere b) e c) - quest'ultima limitatamente al riferimento alla lettera b) - della legge regionale del Lazio sulla gestione dei rifiuti, per contrasto con l'articolo con 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Nella fattispecie, due società di autodemolizione di autoveicoli si erano viste rigettare da Roma Capitale la richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e contro questa decisione avevano proposto ricorso al TAR Lazio.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale – ha precisato la Corte – decorre dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Codice dell'ambiente, con il quale i principi della riforma del titolo V della Costituzione - successiva alla normativa censurata - si sono tradotti in una specifica disciplina del riparto delle funzioni

amministrative, rendendo attuale la discrasia della distribuzione delle competenze disposta dalla legge regionale censurata.

Roma, 7 ottobre 2021

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.4698224/06.4698376/06.4698438